

Legge regionale 11 dicembre 2017 - n. 32
Istituzione del comune di Borgo Mantovano, mediante la
fusione dei comuni di Pieve di Coriano, Revere e Villa Poma, in
provincia di Mantova

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Finalità)

1. I comuni di Pieve di Coriano, Revere e Villa Poma, in provincia di Mantova, sono fusi in unico comune.
2. A seguito della consultazione popolare indetta ai sensi dell'articolo 53 dello Statuto d'autonomia della Lombardia, il nuovo comune è denominato Borgo Mantovano.
3. Il territorio del nuovo comune è costituito dai territori appartenenti ai comuni di Pieve di Coriano, Revere e Villa Poma alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2
(Rapporti conseguenti alla fusione dei territori comunali)

1. I rapporti conseguenti alla fusione dei territori comunali di cui all'articolo 1 sono regolati dalla provincia di Mantova, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali).

Art. 3
(Rimborso spese)

1. Alla liquidazione e al rimborso delle spese sostenute dalla provincia di Mantova in attuazione delle funzioni di cui all'articolo 2 si provvede con decreto del dirigente competente per materia, ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 29/2006 e della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale).

Art. 4
(Norma finanziaria)

1. Alle spese per la consultazione popolare di cui all'articolo 53 dello Statuto, quantificabili in euro 2.500,00 nell'anno 2017 e in euro 19.000,00 nell'anno 2018, si provvede nell'ambito delle risorse appositamente stanziata alla missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», programma 07 «Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2017-2019.
2. Alle spese di cui all'articolo 3, previste nell'anno 2018 in euro 1.000,00, si provvede mediante impiego delle somme appositamente stanziata alla missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2017-2019.

Art. 5
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2018.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 11 dicembre 2017

Roberto Maroni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. X/1671 del 28 novembre 2017)